TESTATA: La Provincia - CO

DATA: 19.11.2016

Rientro dei capitali **Il nuovo round** è meno vessatorio

Come cambia. Si salderà tutto con l'autoliquidazione Se c'è buona fede, si paga soltanto la differenza Per contanti e altri valori la normale aliquota Irpef

MARIA G. DELLA VECCHIA

Si apre la nuova stagione della "voluntary disclosure" per l'emersione dei capitali detenuti in violazione delle norme fiscali e anche per la regolarizzazione del contante frutto di "nero".

Col nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre, chi decide di aderire potrà sanare le violazioni commesse fino a settembre 2016 e pagare il dovuto entro il 30 settembre 2017, data entro la quale è possibile aderire alla voluntary2 purché non si siano nel frattempo ricevuti avvisi di accertamento o ispezioni fisca-

Il confronto

Una novità rispetto alla prima edizione della voluntary sta nel fatto che ora per pagare non si dovrà aspettare la notifica di quanto dovuto dall'agenzia delle entrate, vale a dire, in questo caso, la denuncia redditi nel 2018. Si salderà tutto prima, con l'autoliquidazione, rimandando a dopo la denuncia redditi o in meno, con penalità diverse.

raretti, ad di "Eos Servizi Fiduciari" (Gruppo Bsi), «il messaggio da parte del fisco per chi paga meno del dovuto non è vessatorio. Se uno sbaglia in buona fede paga solo la differenza».

Altro elemento molto apprezzato da commercialisti e consulenti fiscali, non previsto nella prima versione della voluntary, è la possibi-

lità di ricomprendere nella dichiarazione di emersione anche le annualità del 2016 e 2017 dando quindi l'opportunità a chi lo desidera di non indicare nella dichiarazione dei redditi di quegli anni le attività finanziarie oggetto di voluntary disclosu-

re e mantenute all'estero, nel frattempo assegnate ad una fiduciaria italiana.

Un'altra novità riguarda la regolarizzazione del contante e divalori contenuti in cassette di sicurezza. Venuto meno il forfait del 35% annunciato neleventuali compensazioni in più la prima versione del decreto, ora contanti e altri valori subi-

Tuttavia, afferma Andrea Fer- ranno la normale aliquota Irpef del contribuente.

Ma la questione rimane comunque «spinosissima-afferma Ferraretti - ed ha a che vedere col tema dell'antiriciclaggio».

In proposito si ricorda che la prima versione del nuovo decreto, poi non recepita nella legge di Stabilità, aveva aperto polemiche sul fatto che la flat tax, il forfait del 35%, fosse in realtà un'emersione tombale che avrebbe permesso a chi avrebbe fatto emergere i contanti di mantenere il segreto su come il nero fosse stato creato. Sull'onda di tali polemiche la norma è stata cambiata, tuttavia, «ciòafferma Ferraretti - non corrispondeva a verità, visto che è sempre stata ferma l'applicazione dei presidi della normativa antiriciclaggio, indipendentemente dal meccanismo, come ben sanno gli addetti ai lavori. Il problema vero e persistente riguarda l'origine dei fondi».

In proposito il decreto chiarisce che può aderirechifa emergere il contante e autocertifica che lo stesso deriva solo da attività coperte dallo scudo della voluntary,

salvo verifiche fiscali posteriori.

Ma l'esperto sottolinea che per sua natura il contante difficilmente permetterà agli operatori di separare ciò che è coperto dalla voluntary da ciò che non lo è, col rischio elevato che si vadano a sanare soldi derivanti da fattispecie ben più gravi da quelle coperte dalla voluntary.

Via di uscita

Una via d'uscita c'è ed è prevista dal decreto: far emergere il contante, dichiararlo e metterlo in un deposito vincolato, ma non "movibile" se non a determinate condizioni.

Che però non sembrano essere ben definite. In definitiva la realtà sta nel fatto che per avere la certezza che il danaro sia utilizzabile, in quanto non proveniente da reato di riciclaggio, serva l'intervento di un'autorità giudiziaria, diversa quindi da quella fiscale.

Ci si aspetta dunque «tante emersioni di contante, di piccoli importi. Sui grossi importi conclude Ferraretti - vanno alzate tutte le barriere di protezione del sistema».

■ Ferraretti (Eos Servizi Fiduciari) «La questione resta però spinossissima» TESTATA: La Provincia - CO DATA: 19.11.2016





Andrea Ferraretti

Il confine con la Svizzera: cambiano le disposizioni per la volontary disclosure

TESTATA: La Provincia - CO DATA: 19.11.2016

Lente su chi si è trasferito dal 2010 Sono alcune migliaia di persone

I Comuni dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di chi ha spostato la residenza all'estero dal 2010 inpoi. Scopo del passaggio di dati è quello di permettere di preparare liste selettive su cui accendere controlli su chi si è trasferito per fini fiscali. Per gli esperti di Bsi si tratta di poche migliaia di persone, fra cui chi lo ha fatto per frodare il fisco sarà chiamato dall'Agenzia delle Entrate a dare spiegazioni.

Il processo sarà facilitato, ad esempio per quanto riguarda la Svizzera, dal Sai, lo scambio automatico di informazioni fra fisco italiano e banche svizzere. Lo standard sarà introdotto l'1 gennaio 2017 per dare il via ai primi scambi di dati nel 2018.

Così chi avrà cambiato residenza nel 2013 e risultava avere nel 2012 disponibilità non dichiarate, indipendentemente da dov'è residente, avrà un problema in Italia. Il suggerimento è quello di riflettere a fondo coi propri consulenti al fine di comprendere che l'unica soluzione ragionevole è aderire alla voluntary disclosure.

Per chi invece vorrebbe aderire alla voluntary ma teme, per esempio, che ciò faccia partire una lunga serie di verifiche sulle sue attività imprenditoriali o famigliari, il suggerimento degli esperti è quello di aderire a una procedura che consente di rientrare in un canone di normalità e rende improbabili ulteriori accertamenti sulle attività. Sono altri i motivi che aprono accertamenti fiscali, quali il redditometro o fatture piuttosto opache provenienti dall'estero e finiscono nel bilancio di srl locali.

Ora, chiusa la prima voluntary, gli esperti spieganoche dalla Svizzera resti ben poco da far rientrare o dichiarare in Italia.

M. Del